



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

UFFICIO DEL SINDACO

Decreto Sindacale n. 10 del 24.09.2025

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;

VISTO l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale dipendente;

VISTO l'art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;

RILEVATO che l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"

RICHIAMATA la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D. Lgs. 150/2009 agli Enti Locali, per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

RICHIAMATA la delibera n. 12/2013 con la quale l'Autorità ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, oltre che per esigenze di celerità e semplificazione delle procedure;

VISTO il Decreto del Sindaco n.7 del 30.04.2024. con il quale il dott. Nicola Falcone era stato nominato Nucleo di valutazione monocratico a titolo gratuito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in quanto il predetto soggetto era soggetto alle limitazioni imposte dall'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 26/2019 ;

DATO ATTO che tali limitazioni sono scadute al 1.9.2025 e pertanto è possibile conferire l'incarico in regime ordinario ;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che espressamente dispone il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 ha specificato che «la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev. del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati». «Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale».

VISTA la successiva circolare 10 novembre 2015, n. 4, che specifica che il divieto posto dall'art. 9 del D.L. n. 95 del 2012 «riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

DATO ATTO che anche le Sezioni regionali della Corte dei Conti (ad es. Lazio n. 80/2024/PAR, Basilicata n. 38/2018; Lombardia n. 126/2022; Liguria n. 60/2022 e n. 66/2023) sono concordi nello specificare che la tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario e pertanto si tratta quindi di verificare se gli incarichi da conferire non siano ricompresi nel divieto normativo, né comportino lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

IN QUESTO SENSO anche la già citata circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014 del 04.12.2014, al paragrafo 5, ultimo periodo, esclude che siano ricompresi nel divieto gli "incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale " .

RITENUTO pertanto che sia consentito conferire a soggetti in quiescenza incarichi in organi di controllo, quali, nel caso di specie, il nucleo di valutazione e che, a decorrere dal mese di settembre 2025 sia altresì decaduta la limitazione di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 26/2019 ;

DATO ATTO che pertanto è possibile confermare l'incarico al dott. Nicola Falcone, questa volta in regime ordinario ed acquisita la disponibilità dell'interessato ;

VERIFICATE le scadenze in tema di verifica previste dall'ANAC e ritenuto pertanto calibrare la durata dell'incarico su tali scadenze ;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, in forma monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009 e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

VISTA la delibera CIVIT n. 21/2012 del 23 ottobre 2012 che ritiene di competenza del Sindaco, che per tale funzione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale, la nomina dell'OIV/ Nucleo di valutazione;

DECRETA

1. Di nominare il Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente, in forma monocratica, nella persona del dott. Nicola Falcone , in possesso dei requisiti e dell'esperienza previsti dalla normativa di riferimento ;
2. Di stabilire che l'incarico avrà la durata dal 1.10.2025 al 31.5.2026 ;
3. Di precisare che il nominato Nucleo di Valutazione Monocratico dovrà farsi carico anche di tutte le attività e degli adempimenti ancora pendenti e/o in corso di definizione;
4. Di dare atto che il compenso previsto per l'incarico, in linea con i precedenti decreti, è di € 4.800,00 al lordo delle ritenute di legge e non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per recarsi presso gli uffici comunali;
5. Di trasmettere il presente decreto al Responsabile del Settore Affari Generali, per i provvedimenti di competenza
6. Di stabilire che il dott. Nicola Falcone nell'espletamento dell'incarico è tenuto ad attenersi a quanto disposto dal codice di comportamento nazionale e dal Codice di Comportamento aziendale del Comune di Fagnano Castello;
7. Di dare atto che nell'espletamento dell'incarico il dott. Nicola Falcone potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto svolgimento delle attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
8. Di disporre la pubblicazione del presente incarico sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, insieme al curriculum dell'interessato e alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico.

Fagnano Castello li 24 settembre 2025

IL SINDACO
Avv. Raffaele GIGLIO

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.